

Posta certificata



AVVOCATURA DELLO STATO

Napoli,

CT.7484/2017-SAB

OGGETTO: CT 7484/2017-AVV. SAB- Ricorso al TAR Campania proposto da PARISI MATTEO c/ Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Area Legale
Via Ponte della Maddalena, 55
80133- NAPOLI
(segue ns.pec del 29/05/2017 prot.n. 75652)

PEC: drca@postacert.istruzione.it

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dip. per il Sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione Generale del personale scolastico
Viale Trastevere, 76/a
00153- ROMA
(segue ns. pec del 29/05/2017 prot.n. 75653)

PEC: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it

Si trasmette copia della sfavorevole ordinanza n.824/2017 del TAR Campania che, pur in mancanza di elementi difensivi fatti pervenire, appare correttamente motivata.

Vorrà codesta Amministrazione dar corso agli adempimenti istruttori ivi richiesti.

**L'Avvocato dello Stato
Antonia Sabbetta**



Publicato il 08/06/2017

N. 00824/2017 REG.PROV.CAU.
N. 02020/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2020 del 2017, proposto da:

Matteo Parisi, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Mastrandrea, Giuseppe D'Amato, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe D'Amato in Salerno, via Gabriele Napodano 10;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello stato di Napoli, con sede in Napoli, via Armando Diaz, 11;

nei confronti di

Andrea D'Angelo, Francesco Parente non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- a) del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale – Prot. MIUR AOODRCA Registro Ufficiale 0004240 del 23 febbraio 2017, pubblicato in pari data, con il quale è stata pubblicata la graduatoria di merito relativa alla Classe di concorso AN55 – Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado (violoncello) nonché dell'allegata graduatoria per la Regione Campania (allegato n.1);
- b) dell'elenco alfabetico Classe di concorso AN55 – Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado (violoncello) pubblicato sempre in data 23 febbraio 2017 (allegato n.2);
- c) della scheda valutazione titoli del ricorrente nella parte in cui non riconosce allo stesso punti 5 ai sensi della lettera A.2.2 della Tabella Valutazioni Titoli (allegato n.3);
- d) ove e per quanto occorra di tutti gli altri atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.
Nonché per la declaratoria
- e) della sussistenza del diritto del ricorrente ad ottenere un punteggio finale pari a punti 88,23 anziché punti 83,23 riconosciuti al ricorrente nell'elenco alfabetico Classe di concorso AN55 – Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado (violoncello) pubblicato sempre in data 23 febbraio 2017;

f) conseguentemente del diritto del ricorrente ad essere collocato al primo posto della graduatoria di merito relativa alla Classe di concorso AN55 – Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado (violoncello) per la Regione Campania;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2017 il dott. Luca Cestaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che parte ricorrente contesta il punteggio che le è attribuito per i titoli presentati nell'ambito del concorso per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente nella scuola secondaria indetto con D.M. 106 del 2016 – classe di concorso AN055;

Ritenuto, ad una prima delibazione tipica della fase cautelare, che il ricorso appaia assistito da *fumus boni iuris* in ordine alla mancata valutazione, da parte dell'Amministrazione, di alcuni dei titoli dichiarati, con grave nocumento della parte ricorrente ai fini della

corretta collocazione nella graduatoria finale e dell'assegnazione della cattedra (in particolare, la parte ricorrente lamenta il mancato riconoscimento di punti 5 in relazione al superamento del TFA);

Ritenuto che, ai fini di cui sopra, l'Amministrazione dovrà procedere ad una analitica rivalutazione dei titoli in contestazione;

Considerato che il Ministero intimato nulla ha prodotto in giudizio e che è necessario acquisire la scheda e il verbale recante la valutazione dei titoli fatti valere dalla parte ricorrente in sede concorsuale;

Considerato che parte ricorrente risulta aver notificato il gravame proposto ad alcuni soltanto dei controinteressati e che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l'approvazione delle graduatorie impugnate ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del predetto gravame;

Considerato che - in ragione dell'elevato numero dei controinteressati (da individuarsi nei candidati che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero superati in graduatoria dalla parte ricorrente) e delle rilevate difficoltà nell'acquisire i corretti indirizzi dei medesimi da parte del Ministero intimato - la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale - la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate;

Atteso che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che "il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile";

Ritenuto che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, v., tra le altre, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 nonché il numerosi precedenti di questa sezione);

Considerato che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati la pubblicazione non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale dell'intero contenuto del ricorso e delle sue conclusioni;

Ritenuto, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l'effettuazione della notifica per pubblici proclami:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso, del provvedimento impugnato, (IV) l'indicazione

che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente (VI) l'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati;

- l'Amministrazione avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Quarta Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;

- l'amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso.

- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato

pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00 (euro trenta) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

Ritenuto, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito, rinviandosi all'uopo alla pubblica udienza del 06.12.2017, con condanna della parte resistente alle spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta):

-) accoglie l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione;
-) ordina al M.I.U.R. di depositare almeno 30 giorni prima dell'udienza di discussione la scheda e il verbale di valutazione dei titoli dei titoli fatti valere dalla parte ricorrente in sede concorsuale;

-) dispone l'integrazione del contraddittorio secondo quanto indicato in parte motiva;
-) condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in euro 500,00;
-) fissa per la continuazione della trattazione nel merito l'udienza pubblica del 06.12.2017.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Umberto Maiello, Consigliere

Luca Cestaro, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Luca Cestaro

IL PRESIDENTE
Anna Pappalardo

IL SEGRETARIO